

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 103 Del 21-12-19

Oggetto: Partecipazioni: Ricognizione partecipazioni ordinarie - art. 20 D.Lgs. 175/2016 TUSP

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 09:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MAIDA VITO	P	MORETTI ELISA	P
CARBONI STEFANO	P	BARDUCCI ANDREA	P
CANOVELLI LAURA	P	VENTURI DANIELE	A
CAPANNI STEFANIA	A	SCOTTI GAIA	P
VETTORI LEONARDO	A	MAZZEI CHIARA	P
BRACCESI CARLO	P	ROSELLI ROSSELLA	P
CASINI FRANCESCO	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor BRACCESI CARLO in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assistito dal Segretario Comunale D.ssa DUPUIS MARIA BENEDETTA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

CANOVELLI LAURA
MORETTI ELISA
MAZZEI CHIARA

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

Sono inoltre presenti alla seduta gli Assessori non Consiglieri Galanti Daniela, De Luise Stefania Michela, Cecchini Michele e Majone Davide.

Si procede al dibattito consiliare come integralmente riportato nel verbale dell'odierna seduta, qui integralmente richiamato e recepito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., emanato in attuazione dell'art. 18 L. 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 07/09/2017 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute e misure conseguenti";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2018 avente ad oggetto: "Partecipazioni: Ricognizione partecipazioni ordinaria - art. 20 D.Lgs. 175/2016 TUSP";

VISTO in particolare l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *"annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

RICORDATO che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del dlgs 175/2016, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

CONSTATATO che non possono essere costituite, direttamente o indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 del dlgs. 175/2016 e s.m.i, si possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore selezionato con procedure di evidenza pubblica;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;*

CONSIDERATO inoltre che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

TENUTO CONTO che nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale del comune, in deroga alla produzione di un servizio di interesse generale, purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero trattasi di società *in house* che hanno ricevuto affidamenti diretti di contratti pubblici dall'Amministrazione che esercita su di esse il controllo analogo anche congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

CONSIDERATO che le società *in house* debbano soddisfare il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci e la produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato può essere rivolta anche a finalità diverse, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

CONSTATATO che il piano di razionalizzazione, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, è adottato ove, in sede di analisi, dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, l'Amministrazione rilevi:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del dlgs. 175/2016;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. A tali fini, il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a*

COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del decreto ai fini dell'adozione del piano di revisione straordinaria;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016;*

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

ATTESO che gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata in ordine a alienazione, razionalizzazione, fusione, mantenimento della partecipazione senza interventi;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta e la relativa rappresentazione grafica (allegato "B");

CONSIDERATO che la ricognizione costituisce adempimento obbligatorio per il Comune il cui esito, anche in caso negativo, è comunicato mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>). Le informazioni sono rese disponibili alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

OSSERVATO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, previo esame preliminare condotto a livello di area territoriale interessata, in conformità a sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella Relazione tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in particolare in ordine alle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale;

CONSIDERATO che come previsto nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni sono state dismesse le seguenti partecipazioni societarie, come riportate nella relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione, allegato "C":

- TO.RO scarl a seguito di cancellazione dal registro delle imprese per chiusura della procedura di liquidazione in data 09/02/2018, con un introito finanziario di 1.263,78 euro già incassato;
- OLCAS srl a seguito della dismissione delle quote di partecipazione detenute in data 07/03/2017, verbale assemblea dei soci rep. 34897 fasc. 13381 dell'archivio delle

COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

C.C.I.A.A. Alienazione a titolo oneroso ai soci privati, valore corrispettivo 5.815,83 euro in 12 rate annuali da incassare;

- Agenzia Fiorentina per l'energia srl a seguito della dismissione delle quote di partecipazione detenute in data 13/04/2018, verbale assemblea dei soci rep. 49415 fasc. 24511 dell'archivio delle C.C.I.A.A.. Alienazione a titolo oneroso a Regione Toscana, valore corrispettivo 4.686,37 euro già incassato;

RILEVATO che per quelle partecipazioni per le quali non ricorrono i presupposti per il loro mantenimento, sono già in corso le procedure per la cessione delle quote societarie e/o liquidazione della società, nello specifico:

- A.E.R. Impianti srl - motivazione: "estinzione anticipata del rapporto concessorio conseguente alla modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti come recepito dal Consiglio comunale con deliberazione n. 31 del 20.04.2017". Il termine per la cessazione della partecipazione viene spostato al 31/12/2020 in virtù dell'ancora non conclusa procedura di liquidazione della società;

RILEVATO che le partecipazioni dirette per le quali ricorrono i presupposti per il loro mantenimento sono nello specifico:

- A.E.R. Ambiente Energia Risorse S.p.a.
- CASA S.p.a.
- Publiacqua S.p.a.
- Toscana Energia S.p.a.

RILEVATO che le partecipazioni indirette detenute tramite le società a partecipazione diretta sono nello specifico:

- tramite A.E.R. Ambiente Energia Risorse S.p.a. la partecipazione in C.R.C.M srl e A.E.R. Impianti srl;
- tramite Publiacqua S.p.a. la partecipazione in Ingegnerie Toscane srl, LeSoluzione scarl, Ti Forma scarl, Aquaser srl e Water Right and Energy Foundation;
- tramite Toscana Energia S.p.a. la partecipazione in Toscana Green spa, Valdarno srl e Gesam spa;
- tramite CASA S.p.a. la partecipazione in Banca Popolare Etica e Consorzio Energia Toscana.

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro un anno dalla conclusione della ricognizione, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'[articolo 2437-quater del codice civile](#). Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali, eventualmente compiuti sino alla data di entrata in vigore del dlgs. 175/2016. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni;

COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

CONSTATATO che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi rese quali società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO CHE la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24 comma 1 T.U.S.P.;

RICHIAMATI:

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 42, 2° comma, lett. e);
- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 21.12.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;

VISTO come ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali il Responsabile dell'Area AA.GG. e Servizi Finanziari ha rilasciato il parere formale di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile;

VISTO il parere FAVOREVOLE espresso dalla I^a Commissione Consiliare nella seduta del 19/12/2019;

ACCERTATO CHE nella fattispecie della presente revisione ordinaria si può prescindere dalla acquisizione del parere dell'Organo di revisione previsto dall'art. 239 c.1, lett. b) n. 3 D.lgs 267/2000 in quanto:

- non dovuto per la parte relativa alla conferma delle partecipazioni in essere;
- non dovuto per la parte relativa ad alienazione e messa in liquidazione poichè queste non vanno a modificare le modalità di gestione dei servizi come potrebbe essere, ad esempio, la reinternalizzazione degli stessi;

Tutto quanto precede, premesso e ritenuto;

Con Presenti e Votanti n. 10

Con voti favorevoli n. 10 resi legalmente e verificati, il Consiglio Comunale approva all'unanimità e,

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa

1. **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente o indirettamente dal Comune alla data del 31.12.2018, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione e la relativa rappresentazione grafica (allegato "B") che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

2. **di approvare** la relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione. Le procedure effettuate e in corso per cessione e/o liquidazione delle seguenti società sono riportate nell'allegato "C" alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **di prendere atto** delle procedure in corso per cessione e/o liquidazione delle seguenti società, nello specifico:
 - A.E.R. Impianti srl - motivazione: "estinzione anticipata del rapporto concessorio conseguente alla modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti come recepito dal Consiglio comunale con deliberazione n. 31 del 20.04.2017". Il termine per la cessazione della partecipazione viene spostato al 31/12/2020 in virtù dell'ancora non conclusa procedura di liquidazione della società;
4. **di disporre** il mantenimento delle società a partecipazione diretta per le motivazioni approvate nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 07/09/2017, nello specifico:
 - A.E.R. Ambiente Energia Risorse S.p.a.
 - CASA S.p.a.
 - Publiacqua S.p.a.
 - Toscana Energia S.p.a.
5. **di prendere atto** delle partecipazioni indirette detenute tramite le società a partecipazione diretta;
6. **di disporre** la comunicazione della ricognizione mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) dando atto che le informazioni sono rese disponibili anche alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
7. **di incaricare** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione della presente deliberazione;
8. **di demandare** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatto salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
9. **di disporre** la trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate del Comune;
10. **di prescindere**, per le motivazioni riportate in narrativa dall'acquisizione del parere dell'organo di revisione di cui all'art. 239, comma 1 lett. b) n. 3 del D.lgs 267/00;
11. **di pubblicare** nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento in materia di alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle

COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera *d-bis*) dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

12. **di dare** atto che ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 il Responsabile della presente procedura è la Sig.ra Cheli Elena dell'Area AA. GG. e Servizi Finanziari.

Inoltre, il Consiglio comunale, valutate la necessità e l'urgenza di dare esecuzione al presente deliberato,

Con Presenti e Votanti n. 10
Con separata votazione unanime,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, m. 267.

COMUNE DI RUFINA
Provincia di Firenze

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
BRACCESI CARLO

Il Segretario Comunale
D.ssa DUPUIS MARIA BENEDETTA

Le firme sono state apposte in formato digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi dal 24-12-19 al 08-01-20 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Rufina, 09-01-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa DUPUIS MARIA BENEDETTA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il per la decorrenza del termine di giorni DIECI dalla sua pubblicazione all'albo pretorio (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000);
in data 21-12-19 è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000);

Rufina, 21-12-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa DUPUIS MARIA BENEDETTA